

Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DEL PERSONALE

SERVIZIO TR. P. DE SPESE VARIE

DIV. 2 - SEZ. 1

FAX N. 06/4743060

Prot. n. 333-G/2.2.08

OGGETTO: - Indennità Meccanografica.-

Roma, 22.03.1995

| | |
|--|-------------------|
| AI SIGG. PREFETTI | <u>LORO SEDI</u> |
| AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI | <u>TRENTO</u> |
| AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI | <u>BOLZANO</u> |
| AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA | <u>A O S T A</u> |
| AI SIGG. QUESTORI | <u>LORO SEDI</u> |
| AI SIGG. ISPETTORI DI ZONA DELLA POLIZIA DI STATO | <u>LORO SEDI</u> |
| AI SIGG. DIRETTORI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE, DI PERFEZIONAMENTO E CENTRI ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO | <u>LORO SEDI</u> |
| AL SIG. DIRIGENTE DEL REPARTO AUTONOMO DEL MINISTERO DELL'INTERNO | <u>S E D E</u> |
| AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI MOBILI DELLA POLIZIA DI STATO | <u>LORO SEDI</u> |
| AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA PRESSO LE DIREZIONI COMPARTIMENTALI DELLE FF.SS. | <u>LORO SEDI</u> |
| AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA POSTALE PRESSO LE DIREZIONI COMPARTIMENTALI DELLE PP.TT. | <u>LORO SEDI</u> |
| AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE DELLA POLIZIA DI FRONTIERA | <u>LORO SEDI</u> |
| AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE | <u>LORO SEDI</u> |
| AI SIGG. DIRETTORI DEGLI AUTOCENTRI DELLA POLIZIA DI STATO | <u>LORO SEDI</u> |
| AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE TELECOMUNICAZIONI DELLA POLIZIA DI STATO | <u>LORO SEDI</u> |
| AI SIGG. DIRETTORI DEI REPARTI VOLO DELLA POLIZIA DI STATO | <u>LORO SEDI</u> |
| AL SIG. DIRETTORE DELLO STABILIMENTO E C.R.A. | <u>SENIGALLIA</u> |
| AI SIGG. DIRETTORI DEI CENTRI DI RACCOLTA REGIONALI ED INTERREGIONALI V.E.C.A. | <u>LORO SEDI</u> |
| AL SIG. DIRIGENTE DEL REPARTO A CAVALLO DELLA POLIZIA DI STATO | <u>R O M A</u> |
| AI SIGG. DIRETTORI DEI CENTRI ELETTRONICI NAZIONALI REGIONALI ED INTERREGIONALI | <u>LORO SEDI</u> |
| AI SIGG. DIRIGENTI DEGLI UFFICI ISPETTIVI DELLA POLIZIA DI STATO | <u>LORO SEDI</u> |
| AI SIGG. DIRIGENTI DEGLI UFFICI REGIONALI DI RISCONTRO AMM.VO | <u>LORO SEDI</u> |

La presente circolare vuole fornire aggiornate direttive per l'applicazione della normativa vigente circa l'attribuzione dell'indennità meccanografica al fine di eliminare incertezze interpretative che possano essere di ostacolo alla sollecita definizione dei relativi procedimenti amministrativi.

L'indennità meccanografica è stata istituita, insieme ad altri compensi accessori, dalla legge 15 novembre 1973, n. 734, con decorrenza 1° gennaio 1973 ed in particolare è l'articolo 4 che ne prevede la corresponsione ai dipendenti civili dello stato non dirigenti e che rinvia la determinazione delle misure e delle modalità di erogazione all'emanazione di un regolamento attuativo.

Tale provvedimento, approvato con il D.P.R. 5 maggio 1975, n. 146, all'articolo 5 stabilisce la corresponsione dell'indennità in questione solo al personale formalmente assegnato ai centri elettronici ed effettivamente applicato ai relativi impianti, nel limite del contingente organico di ciascun Centro, fissato con apposito decreto interministeriale.

L'applicazione della normativa in questione alle Forze di Polizia è stata sancita dal rinvio contenuto nell'art. 6 della legge 27 ottobre 1973, n. 628.

La correttezza di tale rinvio è stata successivamente confermata e ribadita dalla giurisprudenza (c.f.r. Consiglio di Stato - Sezione I^a - parere n. 722/80 del 3 aprile 1981).

L'indennità meccanografica, come tutte le indennità di rischio, spetta per ogni giornata di servizio effettivamente reso dal Personale della Polizia di Stato formalmente assegnato ai Centri Elettronici dell'Amministrazione della P.S. ed effettivamente applicato con carattere di continuità ai relativi impianti, nei limiti del contingente organico fissato con apposito decreto interministeriale.

Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Da quanto precede si rileva che:

1) BENEFICIARI

sono i dipendenti della Polizia di Stato, che non rivestano qualifica dirigenziale, ivi compreso il personale del ruolo dei Commissari od equiparati che percepiscono il trattamento economico superiore previsto dall'art. 43 - 22° e 23° comma - della legge 1° aprile 1981, n. 121, che si trovano nelle condizioni sopra esposte e che svolgono le seguenti mansioni:

- a) Direttore di Centro;
- b) Analista;
- c) Programmatore;
- d) Operatore Terminalista di primo livello.

Si ritiene necessario precisare in particolare per quanto attiene alle mansioni di operatore terminalista che, per aver diritto alla indennità meccanografica, tale mansione deve essere svolta su terminale o su personal computer in funzione di terminale collegato con: Centri Elettronici, Mini sistemi e stazioni di lavoro entrambi collegati ad host (memoria centrale) abilitati ad effettuare oltre che le semplici interrogazioni di schedari ed archivi di Polizia anche e soprattutto, variazioni nella memoria dell'unità elettronica centrale.

Fra i destinatari della norma, pertanto, non può essere compreso il personale addetto ai personal computers, ovvero a sistemi di video scrittura, in quanto il medesimo non è direttamente e continuamente impegnato nella conduzione operativa degli apparati costituenti la struttura tecnica del sistema informativo (c.f.r. Corte dei Conti - Sez. Controllo Stato - deliberazione n. 61 del 10 ottobre 1990).

Analogamente, non può usufruire della citata indennità il personale addetto a telescrivente che opera su terminale telegrafico, anche se video collegato con un centro elaborazione dati, a causa della non assimilabilità del servizio telex all'attività del centro medesimo e, quindi, della mancanza della conduzione operativa diretta e continua con lo stesso.

Non meno rilevante deve essere considerata la continuità e la sistematicità dell'utilizzo del personale presso i C.E.D. Non sono, infatti, destinatari dell'indennità quei dipendenti che solo occasionalmente o saltuariamente operino in tali settori.

2) CUMULABILITA'

L'indennità meccanografica non è cumulabile con tutte le altre indennità che presentino una natura retributiva ripetitiva e/o alternativa ed in particolare con:

- a) le indennità di rischio, indennità operatori subacquei ed indennità maneggio valori di cassa (artt. 1, 3, 4 di cui al D.P.R. 146/1975); è cumulabile invece, con l'indennità servizio notturno (art. 6 D.P.R. 146/1975) e con l'indennità servizio festivo (Legge 17.11.1978, n. 715);
- b) l'indennità di ordine pubblico in sede e fuori sede;
- c) l'indennità di marcia.

3) FORMALE ASSEGNAZIONE

a) NUOVE ASSEGNAZIONI

La formale assegnazione è indispensabile ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 146/1975, per l'individuazione del personale che sulla base delle presenze effettive attestate mensilmente avrà diritto a percepire l'indennità meccanografica e per assicurare la continuità della prestazione. Infatti nel momento in cui dovesse cambiare la destinazione del dipendente la stessa dovrà essere revocata.

Il relativo provvedimento dovrà essere formalizzato dal funzionario con qualifica dirigenziale del quale dipende la struttura elettronica interessata e copia dello stesso dovrà essere inviata, sia a questo ufficio, che al Prefetto competente alla liquidazione della relativa indennità.

Dall'assegnazione dovrà risultare che è stata accertata l'esistenza delle seguenti condizioni:

././.

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

5

- 1) che il Centro elettronico, o il mini sistema o la stazione di lavoro collegati ad host rientrino fra quelli indicati nella relazione tecnica allegata al Decreto Interministeriale 28.12.1990 (allegata in copia);
- 2) che il personale da assegnare abbia la necessaria qualificazione professionale, dimostrabile con attestati di frequenza e superamento di appositi corsi, in relazione alle mansioni che dovrà svolgere (Direttore di Centro, Analista Programmatore, Operatore terminalista I livello);
- 3) che l'organico dell'unità elettronica in questione, individuato nella relazione tecnica allegata al Decreto Interministeriale già citato, contenga le ulteriori unità che debbono essere assegnate. Considerato che per alcune unità periferiche l'organico è indicato in maniera complessiva per tutto il territorio nazionale, la dotazione locale dovrà essere accertata presso la Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale - Servizio Impianti Tecnici e Telecomunicazioni. Div. III, autrice della predetta relazione tecnica. A questo fine la richiesta dovrà contenere l'indicazione del software esistente, dei tempi di utilizzazione, dei turni del servizio e del personale già assegnato, distintamente in base alla mansione svolta (direttore-analista-programmatore-operatore).

b) SITUAZIONI PREGRESSE

Qualora per il personale già fruente dell'indennità meccanografica risultasse privo della formale assegnazione, dovrà procedersi alla sua regolarizzazione ed all'adozione di un provvedimento di sanatoria osservando le indicazioni di cui al precedente punto a). Per gli operatori sprovvisi di attestati di frequenza e superamento di apposito corso, la capacità professionale potrà essere almeno transitoriamente documentata mediante apposita attestazione del predetto dirigente resa sulla scorta di documenti ufficiali dai quali risulti l'effettiva prestazione da lungo tempo delle relative mansioni. Verrà valutata successivamente ed appena possibile, l'opportunità di frequentare gli specifici corsi professionali.

///.

4) MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE

A decorrere dal 1° febbraio 1981 l'indennità meccanografica spetta per ogni giornata di servizio effettivamente resa ed attestata mensilmente dal dirigente in conformità al modello previsto dalla circolare nr. 333-G/2.1.AA.GG del 21 febbraio 1994 che ad ogni buon fine si allaga in copia, nella misura di f. 800 lorde. Detta attestazione dovrà essere allegata alla contabilità di pagamento e, quindi, ai rendiconti.

Tale somma deve essere assoggettata alle ritenute (a carico del dipendente ed a carico dello Stato) per il Servizio Sanitario Nazionale, con le note modalità (vedi circolari 333-G/9813 del 14.6.1993 e del 25.6.1993) ed alla ritenuta d'acconto IRPEF. La ritenuta G.E.S.C.A.L., invece, viene operata e versata forfettariamente da questo Ufficio sullo stanziamento.

Il pagamento deve avere cadenza mensile e deve essere elaborato mediante le procedure previste dal C.E.N.A.P.S. e con le modalità ed i tempi da questo stabiliti. A questo riguardo si richiamano, da ultimo, le disposizioni impartite con la circolare nr. 600/T.L.C./4758.B.2.20 del 14 dicembre 1993, della Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale - Servizi II.TT. e T.L.C. - Div. III e 333-G/ 9004 del 16 dicembre 1994 della Direzione Centrale del Personale.

Qualora eccezionalmente non risultasse possibile la liquidazione con procedura elettronica, dovrà essere chiesta all'Ufficio competente alla procedura manuale mediante presentazione della relativa contabilità.

La spesa relativa grava sul capitolo 2508 - Indennità di rischio, anche agli operatori subacquei, di maneggio valori di cassa, meccanografica, ecc. (spesa obbligatoria), gestito dalla Direzione Centrale del Personale Servizio T.E.P. e Spese Varie - Div. III..

5) TUTELA IGIENE E SICUREZZA

Per quanto attiene la tutela dell'igiene, della sicurezza e dell'efficienza nell'organizzazione del lavoro nel settore informatico, si richiamano le disposizioni impartite dal Ministero della Funzione Pubblica con circolare n. 71911/10.O.296 del 22 febbraio 1991 girata a codesti Enti e Reparti con nota n. 333-A/9805.H.E-1.2. del 16 gennaio 1992 della Direzione Centrale del Personale e con circolare n. 850.A.12/1-124 del 4 ottobre 1993 della Direzione Centrale di Sanità.

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Corre l'obbligo di ricordare che della corretta applicazione delle disposizioni normative ed attuative, richiamate nella presente circolare, rispondono per la parte di competenza: il dirigente del Centro o dell'ufficio da cui dipende il personale ed il Funzionario Delegato a cui è affidato il pagamento dell'indennità meccanografica, i quali, peraltro, dovranno accertare preventivamente la regolarità formale e sostanziale delle contabilità.

Va precisato inoltre che, come per tutte le attività rischiose, la semplice applicazione del personale in via continuativa alle unità elettroniche già indicate, anche in mancanza dei requisiti richiesti, non ha incidenza economica nei confronti dei dipendenti bensì ricade nella responsabilità personale del dirigente che non ha ottemperato alle disposizioni sopra richiamate.

Qualora dalla lettura della presente circolare e del Decreto Interministeriale allegato, emergessero discordanze ovvero omissioni nell'inclusione nella Relazione Tecnica di Centri elettronici dovrà essere data immediata notizia, al fine di valutare con un successivo analogo provvedimento le modifiche e gli aggiornamenti necessari.

La presente circolare modifica e sostituisce le istruzioni precedentemente impartite.

Nel raccomandarne la precisa e puntuale applicazione si resta in attesa di un cortese cenno di ricezione.

IL CAPO DELLA POLIZIA

